



PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA
per l'affidamento del servizio di:
**“SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO
DETERMINATO”**
mediante *Richiesta di Offerta sul Mepa*

CIG: 7753101D55

CAPITOLATO TECNICO

1. Finalità della procedura ed oggetto del servizio

La presente procedura è finalizzata all'individuazione di una Agenzia per il lavoro in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a cui affidare il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nei casi previsti dalla legge, di figure professionali ascrivibili alle categorie C, del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per il personale non dirigente del comparto Regioni ed Autonomie Locali, da impiegare con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato presso la sede dell'A.A.S.T. di Ravello, Piazza Fontana n. 10 in Ravello.

Si elencano a mero titolo esemplificativo e non esaustivo i ruoli ed i profili che potranno rendersi necessari in corso di vigenza del contratto:

MANSIONE	LIVELLO CCNL
Segreteria e front office	C 1
Protocollo - servizi esterni	C 1
Coordinamento tecnico-amministrativo	C 1

2. Importo e durata

Il corrispettivo stimato del servizio è di € 140.000,00, oltre IVA, che costituirà l'importo massimo contrattuale. Detto importo ha la funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni ed ha carattere presuntivo, mentre il valore effettivo dell'accordo quadro sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste ed erogate.

La durata del servizio è di 12 mesi dalla data di stipula dell'accordo quadro; sono fatte salve le ipotesi di risoluzione anticipata o di recesso nei casi previsti dal presente capitolato, dalla legge o dal codice civile.

La durata di cui sopra potrà essere prorogata dall'A.A.S.T. di Ravello, a suo insindacabile giudizio ed agli stessi patti, prezzi e condizioni, mediante comunicazione scritta, nelle more dell'espletamento della nuova procedura di selezione del contraente.

Per i contratti attivati l'Agenzia aggiudicataria si impegna a mantenere invariate le tariffe orarie offerte in sede di gara, fatte salve eventuali variazioni contrattuali; l'appalto s'intenderà comunque risolto di diritto al raggiungimento del limite massimo di spesa previsto in euro 140.000,00 oltre IVA.

Le singole somministrazioni di lavoro a tempo determinato potranno essere richieste entro la data ultima di durata dell'accordo quadro. Il fabbisogno complessivo è stimato in circa 12 mensilità; tale stima è puramente indicativa in quanto l'A.A.S.T. di Ravello si riserva la facoltà di ricorrere alla somministrazione di prestatori di lavoro a tempo determinato in base alle proprie reali necessità restando inteso che, in caso di mancata richiesta di personale, nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dall'Agenzia aggiudicataria e che la stessa dovrà inoltre mantenere fisse ed invariate le condizioni economiche offerte in sede di gara indipendentemente dal numero dei singoli contratti di somministrazione attivati. Le singole prestazioni di lavoro saranno individuate e disciplinate con separati contratti di somministrazione.

3. Fabbisogno dell'Ente

Il valore presunto dell'affidamento è indeterminabile. Il valore di ciascun contratto specifico sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste, sulla base dell'effettivo fabbisogno del personale, tenuto conto anche dei vincoli finanziari e normativi, nonché di quelli derivanti dalla propria programmazione del personale e dalle previsioni di bilancio. Per la determinazione del tetto massimo dei lavoratori utilizzabili, si farà riferimento a quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti al momento dell'utilizzo.

L'Agenzia si impegna ad attivare, su richiesta scritta dell'Ente, una o più somministrazioni singole o plurime finalizzate a fronteggiare esigenze e situazioni di ordine amministrativo, tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, comunque riferibili all'ordinaria attività dell'Ente.

L'aggiudicazione e la stipula dell'accordo quadro non sono fonte di alcuna obbligazione per l'Ente nei confronti dell'Agenzia, costituendo l'accordo quadro unicamente il documento base per la regolamentazione dei contratti specifici.

4. Procedura di stipula dei contratti

L'Ente, individuato il proprio fabbisogno di personale, chiederà all'Agenzia la somministrazione del lavoro interinale e procederà alla stipula dei singoli contratti.

L'Ente procederà, di volta in volta, alla richiesta di singole forniture di lavoratori sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, secondo le procedure indicate.

5. Disciplina dei contratti

Ciascun contratto specifico:

- determinerà il fabbisogno specifico presunto di lavoratori in somministrazione, con l'indicazione della categoria professionale, dei profili professionali, dei quantitativi e del costo orario omnicomprendente;
- potrà prevedere penali contrattuali per i casi di ritardo o inadempimento contrattuale diverse ed ulteriori rispetto a quelle di cui al presente Capitolato;
- potrà prevedere ipotesi di risoluzione e/o di recesso aggiuntive e diverse da quelle di cui al presente Capitolato;
- potrà prevedere modalità e termini di pagamento che verranno stabiliti nel rispetto della normativa vigente e, comunque, con riferimento ai secondi, non oltre i trenta giorni dalla data di ricezione della fattura;
- prevedrà il rispetto degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, secondo la normativa vigente;
- potrà prevedere esecuzione di verifiche ispettive e documentali in corso di fornitura;
- potrà prevedere ulteriori prescrizioni relative alla riservatezza.

Con la stipula del contratto specifico, l'Agenzia si obbliga ad assicurare il personale somministrato contro gli infortuni e le malattie professionali previste dal D.P.R. n. 1124/1965 ed è tenuta ad adempiere, in caso di infortuni, alle relative denunce.

La stipulazione del contratto avverrà secondo le prescrizioni di cui al presente capitolato e dell'art. 21 del D.Lgs. n. 276/2003.

Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.

6. Attivazione delle singole richieste di fornitura e requisiti del personale

Il ricorso alla somministrazione di lavoro temporaneo trova fondamento nella sussistenza di ragioni di carattere tecnico, sostitutivo, produttivo, organizzativo, riferibile alle attività istituzionali dell'Ente e a quelle di carattere straordinario.

Il servizio richiesto dovrà essere svolto con la massima cura e disciplina, in conformità a quanto previsto dal presente Capitolato e dalla normativa in materia e nel rispetto delle modalità sotto riportate.

L'Ente procederà, sulla base delle effettive esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, alla richiesta all'Agenzia delle singole forniture di lavoro entro la data ultima di durata dell'accordo quadro.

Tali richieste dovranno essere formulate per iscritto e corredate, di norma, delle seguenti informazioni:

- la descrizione della professionalità richiesta;
- la corrispondente categoria;
- il settore di specializzazione ed il grado di esperienza necessario;
- le modalità e la durata della prestazione lavorativa richiesta;
- dati relativi alla posizione e al tasso INAIL applicato ai lavoratori inquadrati nel medesimo profilo;
- eventuali ulteriori informazioni.

I prestatori di lavoro saranno adibiti alle mansioni, previste per le corrispondenti qualifiche come da C.C.N.L. Enti locali e per le tipologie di utilizzo previste dalla vigente normativa in materia.

L'Agenzia, a fronte di una "richiesta di fornitura", dovrà mettere a disposizione il personale richiesto entro il termine fissato nella propria offerta tecnica.

Il personale somministrato dovrà essere già istruito e formato, a cura dell'Agenzia, in relazione alle competenze richieste ed ai rischi generici in materia di salute e sicurezza sul Lavoro, garantendo uno standard qualitativo e quantitativo di attività conforme a quanto richiesto dall'Ente.

Il personale somministrato dovrà essere retribuito dall'Agenzia con lo stesso trattamento economico previsto per il personale dipendente di pari livello dell'Ente utilizzatore, a parità di mansioni svolte.

7. Compiti, obblighi e responsabilità dell'agenzia aggiudicataria

L'Agenzia è responsabile della ricerca, selezione, formazione ed inserimento dei Lavoratori temporanei.

In particolare sono compiti e responsabilità dell'Agenzia:

- fornire personale già istruito e formato, in relazione alle tipologie di attività da svolgere e sui rischi sul lavoro in generale, garantendo uno standard qualitativo e quantitativo di attività conforme a quanto richiesto;
- aggiornare il personale temporaneo in servizio attraverso piani formativi periodici;
- garantire la continuità della somministrazione per tutta la durata contrattuale;
- stipulare separati contratti individuali di lavoro per ogni prestatore di lavoro temporaneo;
- pagare direttamente e regolarmente al lavoratore temporaneo e al competente

Ente previdenziale le retribuzioni e gli oneri dovuti in base alla categoria professionale di inquadramento;

- trasmettere all'Ente, prima dell'inizio dell'attività e comunque non oltre 15 (quindici) giorni dalla stipulazione, copia del contratto individuale tra Agenzia e prestatore di lavoro temporaneo, ai fini della propria tutela in ordine alla responsabilità solidale contemplata nel D.Lgs. 276/2003;
- in caso di assenza del lavoratore per motivi previsti dalla normativa vigente o dalle norme contrattuali (malattia, maternità ...) sarà riconosciuta al lavoratore la tutela di legge, pertanto l'Agenzia provvederà a corrispondere la retribuzione pattuita. Qualora l'Agenzia, dietro richiesta dell'Ente, non provvedesse alla sostituzione o l'Ente non l'accettasse, il contratto, relativamente a quel singolo lavoratore si intenderà risolto; in tal caso l'Ente, fatta salva l'applicazione delle penali previste dal presente capitolato, si riserva di valutare eventuali danni diretti o indiretti che detta mancata sostituzione potrebbe provocare.
- sostituire in caso di assenze improvvise, non programmabili o prolungate dal servizio del lavoratore temporaneo (oltre i 7 giorni), dimissioni del lavoratore, detto personale, entro i successivi 3 (tre) giorni lavorativi dalla comunicazione dell'assenza, a meno che l'Ente, a suo insindacabile giudizio, dichiarerà di non volersi avvalere della sostituzione. Nei casi di sostituzione rientra anche lo stato di gravidanza del prestatore di lavoro.

L'Ente potrà richiedere in qualsiasi momento all'Agenzia l'esibizione del libro matricola o documentazione analoga, il modello DM 10, delle buste paga e di ogni altra documentazione idonea.

Qualora da tali documenti, l'Agenzia risulti non in regola con gli obblighi di cui sopra, l'Ente potrà procedere alla risoluzione dell'accordo quadro e all'affidamento del servizio all'Agenzia che segue in graduatoria. Alla parte inadempiente potranno essere addebitate le maggiori spese sostenute.

8. Responsabilità e oneri a carico dell'Ente

L'Ente è tenuto a:

- corrispondere all'Agenzia il compenso, comprensivo della quota ferie ed ex festività, per il servizio nella misura determinata nell'offerta, effettivamente resa dal lavoratore, gli straordinari ove espressamente richiesti/autorizzati e le festività cadenti di domenica ed infrasettimanali ogni qualvolta si verificano, con esclusione di ulteriori eventuali assenze del lavoratore (es. per malattia ed infortunio, congedi, premessi o congedi straordinari che sono a rischio dell'Agenzia e pertanto compresi nel moltiplicatore offerto). L'Agenzia dovrà comunque retribuire regolarmente il lavoratore assente per giustificato motivo;
- versare direttamente, in caso di inadempimento dell'Agenzia, al prestatore di lavoro temporaneo e/o all'Ente previdenziale, le retribuzioni ed i contributi dovuti, restando comunque salva l'azione di rivalsa verso l'Agenzia;
- adottare tutte le misure di sicurezza ed osservare nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di sorveglianza sanitaria, prevenzione, protezione e di informazione in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008;

9. Corrispettivo

Il corrispettivo mensile spettante all'Agenzia è determinato dal prodotto aritmetico fra il costo delle ore lavorative effettivamente prestate dal lavoratore temporaneo, calcolate in base alla tariffa oraria prevista dal vigente C.C.N.L. del personale non dirigente del comparto Regioni ed Autonomie Locali, per il moltiplicatore offerto in fase di gara.

Il moltiplicatore offerto per la realizzazione dell'accordo quadro si intende fissato dall'Agenzia in base a calcoli e valutazioni di sua propria ed assoluta convenienza, è a corpo, onnicomprensivo e forfettario e pertanto fisso ed invariabile per tutta la durata dell'accordo quadro.

La quota di corrispettivo che l'Ente corrisponderà all'Agenzia a titolo di rimborso di oneri retributivi e contributivi si intende non compresa nella base imponibile di IVA.

La quota che l'Ente andrà invece a corrispondere all'Agenzia a titolo di compenso per l'attività resa (**moltiplicatore unico**) è soggetta ad IVA nella misura di Legge.

Qualsiasi variazione retributiva o contributiva (es. festività, festività cadenti di domenica, ed infrasettimanali, indennità, straordinari ove espressamente richiesti ed altro), ogni qualvolta si verifichi, sarà comunicata dall'Ente utilizzatore all'Agenzia e dovrà essere immediatamente applicata ed andrà a far parte delle voci che costituiscono la base imponibile su cui si applica il margine d'agenzia (moltiplicatore) offerto.

10. Fatturazione e modalità dei pagamenti

Per il servizio di somministrazione, l'Ente si obbliga a corrispondere esclusivamente il costo delle ore effettivamente lavorate ed il relativo margine.

L'Agenzia emetterà, per il servizio in oggetto, fatture mensili intestate all'Ente, contenenti i seguenti dati:

- numero di contratto e nominativo del lavoratore;
- quantitativo delle ore effettivamente lavorate nel mese di fatturazione, suddivise per singolo lavoratore;
- tariffa, così come derivante dall'offerta e dalla prestazione resa;
- retribuzioni accessorie; costo unitario delle stesse; relativo margine di agenzia;
- indicazione del CIG: 7753101D55
- CUP (ove previsto);
- IVA sul margine di agenzia;
- Totale fattura.

Ai fini del computo delle ore di lavoro effettuate dal prestatore di lavoro temporaneo, l'Ente ed il lavoratore somministrato sottoscriveranno un'apposita scheda "foglio presenze", indicante le ore lavorate e le indennità spettanti, che sarà trasmessa all'Agenzia a cura del lavoratore stesso.

Le fatture, su richiesta, dovranno essere corredate della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed antinfortunistici del mese di competenza precedente. In caso di assenza della documentazione di cui sopra, il pagamento verrà sospeso e riprenderà solo con l'avvenuta presentazione della documentazione richiesta, senza che questo possa dar luogo a richiesta di interessi da parte dell'Agenzia.

La liquidazione della fattura avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa (per data di ricezione farà fede la data di arrivo al protocollo dell'Ente) previa

acquisizione d'ufficio del DURC.

L'Ente, in fase contrattuale, si riserva la facoltà, previo accordo con l'Agenzia, di prevedere termini di pagamento delle fatture diversi da quanto previsto all'art. 4, punto 2, del D.Lgs. 231/2002.

Scaduti i termini per il pagamento, in ottemperanza dell'art. 5 del D.Lgs n. 231/2002, l'Agenzia ha diritto al riconoscimento degli interessi Legali, al saggio di cui all'art. 1284 del c.c., fino alla data di emissione del mandato.

11. Subappalto

Sono vietati il subappalto e la cessione anche parziale del contratto a terzi.

12. Inadempienze e penalità

In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse che non comporti per la loro gravità immediata risoluzione dell'accordo quadro, l'Ente utilizzatore, contesta mediante lettera raccomandata A/R le inadempienze riscontrate e assegna un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di controdeduzioni scritte.

L'Agenzia incorre nelle penalità previste dal presente capitolato in caso di inadempienza e per ritardo nelle prestazioni dovute.

L'Ente potrà applicare le seguenti penali con riferimento a ciascuna infrazione riscontrata:

- Ritardo di presa in servizio del Lavoratore
€ 200 per ogni giorno di ritardo rispetto al giorno concordato con l'Agenzia
- Ritardo nella risposta alla richiesta di fornitura
€ 200 per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto all'art. 7 del presente Capitolato
- Inadempienze diverse da quelle sopra citate, quali modifiche non concordate e altre analoghe o simili (es. mancata fornitura di profili professionali richiesti)

Da € 100 a € 500 in relazione all'entità delle inadempienze.

- Mancata applicazione delle norme in materia d'inquadramento giuridico, retributivo, contributivo, assistenziale, previdenziale, assicurativa e antinfortunistica nei confronti dei prestatori di Lavoro temporaneo

Prima infrazione € 500 per singolo addetto; seconda infrazione comporta la risoluzione dell'accordo quadro ai sensi dell'art. 1456 del c.c..

L'incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà, in via prioritaria, mediante ritenuta sulle somme spettanti all'aggiudicatario in esecuzione del presente accordo quadro o a qualsiasi altro titolo dovute o sulla cauzione definitiva se queste bastano.

Qualora la penale fosse detratta dalla cauzione, l'Agenzia dovrà provvedere alla ricostruzione della stessa nel suo originario ammontare.

13. Diritti sindacali

Ai lavoratori in somministrazione sono riconosciute le libertà e attività sindacali di cui alla L. 300/1970 e di partecipare alle assemblee del personale dipendente. Sono riconosciuti altresì i diritti sindacali previsti dal C.C.N.L. vigente.

14. Cause di recesso

L'Ente può recedere dall'accordo quadro qualora intervengano trasformazioni di natura tecnico organizzative rilevanti ai fini e agli scopi del servizio appaltato.

L'Ente può recedere dall'accordo quadro, previa dichiarazione da comunicare all'Agenzia, per motivi di interesse pubblico, che saranno specificatamente motivati nel provvedimento di recesso dall'accordo quadro.

L'accordo quadro si riterrà automaticamente cessato in caso di completa attuazione della Legge Regionale n. 18 dell'08.08.2014.

Fermo restando il diritto del fornitore al pagamento delle prestazioni già rese, nessun indennizzo è dovuto al fornitore.

In tutti i casi, verranno fatti salvi gli impegni assunti con i lavoratori somministrati fino alla scadenza dei relativi contratti stipulati.

Il Dirigente
Dott. Ciro Adinolfi